

# AUBAC

Settore Gestione rischio idraulico

Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica,  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
[va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)

**Oggetto:** Riscontro nota ministeriale prot. m\_amte. MASE. REG. UFF. U. 0097395 del 27-05-2024 ad oggetto “[ID: 12392] Istanza per l’avvio della consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico di superficie pari a 48,6 ha costituito da tracker monoassiali, strutture fisse e strutture su parete (37,6 MWp) presso la ex cava di tufo in località “Quadro” nel Comune di Riano (RM) con cavidotto e SEU nel Comune di Roma. Proponente: Cava Solar S.r.l.s. - Integrazione della precedente comunicazione di procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e Responsabile del procedimento”, pervenuta a mezzo pec e assunta agli atti di questa Autorità con prot. n. 5808/2024 del 28-05-2024, a seguito di precedente missiva ministeriale trasmessa con prot. m\_amte. MASE. REG. UFF. U. 0095663 del 24-05-2024 e acquisita con prot. Aubac n. 5729/2024 del 24-05-2024.

Con riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione presente sullo spazio web dedicato accessibile a mezzo link indicato dall’Amministrazione in indirizzo, limitatamente agli aspetti correlati alle prerogative istituzionali di questa Autorità distrettuale si rappresenta quanto segue.

1. Si premette che dagli elaborati scritti prodotti dall’istante risulta che il progetto in esame prevede l’insediamento di un <campo fotovoltaico a terra>, la cui installazione interessa <l’area occupata da una ex cava di tufo situata nel Comune di Riano (RM), a sud del centro abitato, ad una distanza di circa 2,5 km da esso>, oltre alle relative opere di connessione da realizzarsi nel conterminare territorio di Roma Capitale [1].

Dallo Studio preliminare ambientale risulta altresì che <Il progetto si sviluppa su una superficie totale di circa 48 ha. L’area è caratterizzata da un’orografia particolare: si alternano zone completamente pianeggianti, ideali per l’installazione degli inseguitori a sostegno dei moduli fotovoltaici, ad altre scoscese dove saranno installati gli inseguitori tramite delle opere di livellamento del terreno. Inoltre sono presenti 2 pareti di cava dove saranno installati dei moduli attraverso delle strutture su parete>.

- [1] Al riguardo, si prevede una <connessione a 150 kV alla CP Flaminia ARETI nel Comune di Roma di cui si attende STMG da ARETI come previsto da prot. TERNA/A20230108514-25/10/2023 (Codice Pratica 202203388). Prima della connessione a 150 kV si realizzerà un cavidotto a 30 kV dall’impianto fotovoltaico fino alla SEU 30/150 kV da realizzarsi nelle immediate vicinanze di CP Flaminia nel Comune di Roma> [rif. elaborato <R\_0\_Studio\_preliminare\_ambientale>].



Autorità di bacino distrettuale  
dell’Appennino Centrale

via Monzambano 10, 3° piano, 00185 Roma  
T + 39 06 49249.1  
PEC protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

[aubac.it](http://aubac.it)

Inoltre, secondo quanto riportato nella Relazione idraulica [2], <L'area di intervento è stata suddivisa in due lotti separati, dal fosso di Fontanalarga, e denominati Lotto A e Lotto B. Il lotto B, il più esteso dei due, è caratterizzato dalla presenza di boschi (aree non interessate dall'installazione dei moduli fotovoltaici) e zone assimilabili ad arbusteti e/o cespuglieti. La parte di fondo è pressoché priva di vegetazione, visto il susseguirsi di lavorazioni di riporto e livellamento di terreno che sono state effettuate negli ultimi anni. Il lotto A è caratterizzato, per la quasi totalità, da un uso del suolo assimilabile ad arbusteti e/o cespuglieti e per una parte marginale destinato a boschi>.

2. Per quanto riguarda la pianificazione di bacino idrografico, l'attuazione degli interventi nel più ampio quadrante territoriale in cui è localizzato il progetto emarginato in oggetto è subordinata all'accertamento della compatibilità con le prescrizioni di cui ai seguenti strumenti [3]:
  - > <Piano stralcio di Assetto Idrogeologico> (approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere – 6° stralcio funzionale – P.S.6 – per l'assetto idrogeologico – “P.A.I.” – Primo aggiornamento, approvato con DPCM 10 aprile 2013 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 188 del 12-08-2013, salve successive attualizzazioni ex art. 43, comma 5, delle NTA), piano stralcio che interessa l'intera copertura del bacino;
  - > <Piano di bacino del fiume Tevere – I stralcio funzionale per le “aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere da Orte a Castel Giubileo”>, approvato con DPCM 03 settembre 1998 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 262 del 09-11-1998 e successiva <Variante al Piano di bacino del fiume Tevere – I stralcio funzionale - aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere da Orte a Castel Giubileo – P.S.1 – aggiornamenti cartografici ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione (...)>, approvata con DPCM 10 aprile 2013 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 188 del 12-08-2013.
3. In relazione al contesto territoriale trattato in narrativa, le prescrizioni normative della vigente pianificazione di bacino idrografico sono dunque enucleabili con esemplificativo riferimento al disposto delle seguenti fascicolazioni principali e alla sottesa pluralità di disposizioni, rispettivamente scandite per gli aspetti geomorfologici e per gli specifici assetti idraulici della valle del Tevere tra Orte e Castel Giubileo:
  - I. Norme di Attuazione del Piano di bacino del Fiume Tevere, Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – P.A.I. - Primo aggiornamento, approvato con DPCM 10 aprile 2013 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 188 del 12-08-2013, coordinato con attualizzazioni ex del. Com. Ist. n. 127/2013;
  - II. Norme tecniche di attuazione del piano stralcio, di cui al capitolo 3 della Relazione Generale del <Piano di bacino del fiume Tevere – I stralcio funzionale per le “aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere da Orte a Castel Giubileo”>, approvate con DPCM 03 settembre 1998 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 262 del 09-11-1998 e successivamente integrate con DPCM 10 aprile 2013 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 188 del 12-08-2013.

[2] Rif. elaborato <R\_3\_Relazione\_idraulica>.

[3] Le disposizioni vincolanti ed immediatamente efficaci degli strumenti anzidetti, sovraordinate e prevalenti rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di competenza regionale, provinciale e di altri enti d'area vasta, anche di settore, nonché degli strumenti urbanistici comunali, hanno di per sé carattere immediatamente precettivo per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati interessati dagli interventi, secondo l'applicazione dell'art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., testo unico di norme in materia ambientale, nel cui primo periodo è confluito il disposto dell'art. 17, comma 5, della previgente legge n. 183/1989 in materia di difesa del suolo.

4. Per quanto riguarda gli assetti idraulici del comparto territoriale in esame, al più ampio ambito comprendente l'area di intervento in esame si applica, nel suo complesso, la qualificazione di zona desumibile dai seguenti elaborati cartografici di dettaglio allegati al PS1, ad oggi vigente, che riportano esplicita classificazione ai fini dell'individuazione del correlato grado di tutela riferita alla normativa di cui al precedente cpv. II del punto 3:
  - > Tavole parziali <1-b>, <2-b>, <3-b>, relative alla <disciplina d'uso del territorio>, da cui risulta che:
    - il sedime del campo fotovoltaico di progetto non ricade in ambiti interessati da fasce di pericolosità idraulica o da classificazione di rischio;
    - il cavidotto di connessione lambisce per gran parte del suo percorso i limiti occidentali della <Zona A> e intercetta, in almeno due tratti della porzione meridionale del tracciato, l'estensione della medesima zona di tutela, caratterizzata da costante rischio di naturale esondazione delle acque del fiume Tevere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle norme del PS1.
5. Per quanto attiene alla presenza di eventuali criticità geomorfologiche relative al rischio frana, salve ulteriori indagini attualizzate si richiamano ad ogni buon fine le individuazioni cartografiche allegate al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PS6), in base alle quali:
  - l'ambito di intervento risulta compreso in più ampio contesto caratterizzato dalla ricognizione d'area vasta di cui alla Tav. 4 del PAI (scala 1:250.000), con attribuzione di un indice di franosità totale generalmente compreso nella classe di incidenza percentuale <0% - 1,5%> e con presenza, al contorno, di alcuni elementi puntuali di massima franosità (“>40%”; “area in dissesto”) di ardua localizzazione, il tutto da considerare tenendo presente il grado di approssimazione derivante dalla scala e dalla tipologia della rappresentazione cartografica di piano;
  - a più alta definizione, assumendo fino a prova contraria le risultanze dell'elaborato ricognitivo <Inventario dei fenomeni franosi e situazioni di rischio da frana> (Tavole 48, 49, 61, 62 di 304, scala 1:10.000), si rilevano per l'ambito in esame le indicazioni specifiche a seguito elencate, sempre fatti salvi successivi aggiornamenti sopravvenuti a fronte di ulteriori indagini di dettaglio finalizzate alla verifica di compatibilità dei singoli interventi con le condizioni geomorfologiche del territorio e con le eventuali condizioni di pericolo esistenti, da verificare comunque a cura degli enti competenti ai sensi dell'art. 13, comma 2, delle NTA del PAI-PS6, valutando, per il sedime del campo fotovoltaico, almeno l'attribuzione della classe iniziale di pericolosità P1, in applicazione dell'art. 9-bis delle norme, con conseguente applicazione della “Disciplina delle aree a rischio R1 e R2” di cui all'art. 11, per cui, procedendo da nord a sud:
    - a. l'area propria del campo fotovoltaico risulta localizzata in corrispondenza di una pluralità di elementi ivi qualificati come <orlo di scarpata di frana> (fenomeno presunto);
    - b. il tracciato del cavidotto di connessione risulta tangente ai limiti di una <area interessata da deformazioni superficiali lente e/o soliflusso> (fenomeno attivo);
    - c. il medesimo cavidotto, in una pluralità di tratti corrispondenti all'andamento della Via Tiberina, si estende in prossimità di alcuni elementi qualificati come:
      - c.1 <area con franosità diffusa> (fenomeno attivo);
      - c.2 <orlo di scarpata di frana> (fenomeno presunto).

Dunque, in relazione al sedime delle opere di connessione, le risultanze di cui alle precedenti lettere b) e c.1) comportano altresì l'attribuzione della classe iniziale di pericolosità P3, <pericolosità elevata>, per gli effetti dell'art. 9-bis delle Norme, con conseguente applicazione delle "Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R3" di cui all'art. 15 [4].

6. Considerando altresì le complementari previsioni della pianificazione distrettuale di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 27 del 20-12-2021, ad oggetto <Art. 14 Direttiva 2007/60/CE – Adozione I aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell'Appennino Centrale ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006> nonché al DPCM del 01-12-2022 di approvazione definitiva dello stesso Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), con riferimento al Fiume Tevere (Unit of Management ITN010, Tevere), l'ambito territoriale comprendente l'area in esame risulta interessato dalle previsioni cartografiche di pericolosità e di rischio di cui alle corrispondenti elaborazioni, distinte con la denominazione di:
- > Mappe della pericolosità (Tavola ITN010 84 P), secondo cui il tracciato delle opere di connessione lambisce o interseca in alcuni tratti alcune aree interessate dalle classi di pericolosità <P3 - elevata probabilità (alluvioni frequenti)>, <P2 - media probabilità (alluvioni poco frequenti)> e <P1 - bassa probabilità (alluvioni rare di estrema intensità)>;
  - > Mappe del rischio (Tavola ITN010 84 R), secondo cui i medesimi tratti delle opere di connessione intercettano le qualificazioni di rischio <R4 – Rischio molto elevato>, <R2 - Rischio medio> e <R1 – Rischio moderato o nullo>.
7. Con riferimento al II° Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità in data 20-12-2021 e approvato con DPCM del 07-06-2023, risulta quanto segue:
- > l'area del campo fotovoltaico e di gran parte delle opere di connessione risulta interessata dalla presenza di corpo idrico sotterraneo (GWB) denominato <Unità dei Monti Sabatini> e identificato con il codice <IT12-VU002>, classificato in stato quantitativo "buono", ed uno stato chimico "scarso" (rif. rilevazione geoportale Aubac e dati estratti da <Elenco\_GBW\_distretto> di cui alla cartella <ALLEGATI\_CAP\_2\_SISTEMA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI> del PGDAC.3);
- [4] <Art. 15. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R3
1. Nelle zone individuate a rischio elevato per fenomeni franosi, identificate come R3 nell'elaborato "Atlante delle situazioni a rischio di frana" fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e ferme restando le limitazioni poste in essere dall'Autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammesse esclusivamente:
- a) tutti gli interventi consentiti nelle zone a rischio molto elevato di cui all'art. 14, commi 2 e 3; [\*]
  - b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle normative vigenti, finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi;
  - c) l'installazione di manufatti leggeri prefabbricati di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti (...)>.
- [\*] <Art. 14. Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R4
- (...) 2. Nelle zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi (...) ferme restando le limitazioni poste in essere dall'autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammessi esclusivamente:
- (...) d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere o modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio;
  - e) gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie;
- (...) 3. Gli interventi di cui alle lettere (...) d) ed e) del comma 2 sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente (...)>.

- > l'area di parte delle opere di connessione risulta interessata dalla presenza di corpo idrico sotterraneo (GWB) denominato <Unità alluvionale del F. Tevere> e identificato con il codice <IT12-AV004>, classificato in stato quantitativo "scarso", ed uno stato chimico "scarso" (rif. rilevazione geoportale Aubac e dati estratti da <Elenco\_GBW\_distretto> di cui alla cartella <ALLEGATI\_CAP\_2 SISTEMA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI> del PGDAC.3).

Tutto ciò premesso e considerato, la coerenza dell'intervento con gli strumenti della pianificazione di bacino idrografico e distrettuale rimane subordinata al rispetto delle seguenti indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni.

8. Accertamento del rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni vincolanti singolarmente enucleate ai precedenti punti, con conseguente implementazione della documentazione progettuale riferita alle esigenze di approfondimento rappresentate, in riferimento a tutte le risultanze cartografiche della vigente pianificazione di bacino idrografico richiamate e al soddisfacimento di tutte le condizioni di ammissibilità espresse nella correlata normativa.
9. Con riferimento a quanto rilevato al punto 5, valutando l'attribuzione della classe iniziale di pericolosità P3, <pericolosità elevata> per fenomeni gravitativi, in primo luogo la documentazione progettuale deve essere supportata dagli elementi tecnici e asseverativi necessari a comprovare esplicitamente la riconducibilità dell'intervento alle tipologie ammissibili di cui all'art. 15, comma 1, lettera a) delle vigenti NTA del PAI-PS6, che rinvia all'art. 14, commi 2 e 3, delle stesse norme [cfr. nota a piè di pagina n. 4], per cui, salvo diversa modalità di accertamento documentale da parte dell'Amministrazione precedente, dovrà essere dichiarata, con specifico atto del proponente, la condizione di opera non altrimenti localizzabile; tale certificazione dovrà essere nel caso ratificata dal Comune territorialmente competente [5].

Inoltre - per inciso - in relazione alla compatibilità con le prescrizioni correlate agli assetti idraulici, al fine dell'ammissibilità delle porzioni di intervento che intercettano l'estensione della <Zona A> del PS1 dovrà essere altresì accertata dall'Amministrazione precedente la sussistenza dell'interesse pubblico di cui all'art. 7, comma 1, delle Norme tecniche di attuazione del PS1 (rif. cpv. II del punto 3) [6].

10. La documentazione relativa agli aspetti geomorfologici dovrà essere comunque implementata con apposito studio contenente l'analisi di verifica della compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti, sia in termini di eventuali interferenze tra le opere e le attività previste dal progetto ed i fenomeni di dissesto presenti, sia in termini di valutazione degli eventuali effetti della naturale evoluzione del dissesto sulle opere ed attività previste, tenendo conto anche delle indicazioni di cui all'allegato alle norme tecniche del PAI-PS6 ad oggetto "Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni di rischio da frana", studio da sottoporre alla valutazione degli enti competenti per il rilascio dei nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici, nonché relativi al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, in attuazione dell'art. 14, comma 3, delle stesse NTA.

[5] Particolare cautela dovrà essere prestata anche per le verifiche di stabilità dei versanti interessati dall'attribuzione della classe iniziale di pericolosità geomorfologica P1, nei lotti del campo fotovoltaico corrispondenti per gran parte all'estensione dell'area dell'attività estrattiva dismessa, in ragione della asserita previsione dell'installazione dei moduli anche su due pareti di cava, "attraverso delle strutture su parete" (cfr. descrizione dell'intervento di cui al punto 1, pag. 1 della presente).

[6] Per ulteriori elementi, si rimanda all'applicazione dall'art. 4 delle citate NTA del PS1 e agli interventi ammissibili ivi individuati per le <Zona A>.

11. Con riferimento alle disposizioni di tutela in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo, trattandosi di territorio non interessato da specifiche norme emanate dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, si applicano le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 2020, n. 117, ad oggetto <Approvazione delle "Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" - D.lgs 49/2010 - "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", in merito alla cui osservanza si rinvia alle valutazioni dell'Autorità Idraulica territorialmente competente, riguardanti tra l'altro gli effetti indotti sul reticolo idrico recettore di tutti gli interventi previsti e l'efficacia delle misure compensative eventualmente proposte [7].
12. Anche in relazione al PGDAC di cui al precedente punto 7, ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde ovvero dovrà essere prestata particolare attenzione a non compromettere gli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto; pertanto, in aggiunta a quanto precedentemente stabilito, si prescrive e si raccomanda quanto segue:
  - a. le batterie di pannelli dovranno essere installate su pali e poste a quota tale da non interferire con il libero deflusso delle acque; ciò in quanto si è in presenza di componenti impiantistiche contenenti sostanze inquinanti (ad es. trasformatori) che possono generare sversamento e pertanto potenziali rischi di contaminazione del suolo e delle acque; si prescrive l'installazione di vasche di accumulo tali da garantire il contenimento dello sversamento; il fluido accumulato nelle vasche di sicurezza dovrà essere gestito in fase di smaltimento nel rispetto di quanto previsto alla lett. bb), comma 1, art.183 del d.lgs. n.152/2006 "deposito temporaneo";
  - b. il lavaggio dei moduli solari fotovoltaici dovrà essere eseguito attraverso l'utilizzo di acqua priva di qualsiasi additivo chimico, detergente o qualsiasi sostanza che possa provocare rischi di contaminazione ambientale;
  - c. dovrà essere verificato dal proponente se gli scarichi presenti nell'insediamento necessitano di autorizzazione allo scarico; al riguardo si rappresenta che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 del d.lgs n.152/2006, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione all'Ente competente, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione/parere/concessione ai fini idraulici ai sensi dei R.D. n.523/1904, per gli scarichi idrici recapitanti in corpo idrico superficiale;

[7] Al riguardo, in questa fase, rimandando sempre ai necessari approfondimenti del caso da parte della citata Autorità idraulica, ci si limita a osservare ad ogni buon fine che in caso di proposizione di una impermeabilizzazione <non trascurabile>, dovrà essere richiesto di produrre gli elaborati di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 delle succitate linee guida del Lazio (studio idrologico-idraulico e opportune azioni compensative) corredati di specifici elementi asseverativi circa il rispetto delle prescrizioni regionali impartite e che per l'intervento, che impegna asseritamente una superficie totale lorda di circa 48 ettari, dovrà essere individuata l'area effettivamente sottratta alla naturale precipitazione al suolo delle piogge (giacitura dei pannelli nella inclinazione più vicina all'orizzontalità, superfici da destinare a viabilità di servizio e sedime delle cabine o di ulteriori manufatti, altre eventuali aree di trasformazione), a concorrenza della superficie utile per la classificazione dimensionale prodromica alle verifiche da porre in essere in applicazione delle linee guida.

Sono funzionali a tali verifiche:

- la rappresentazione e la descrizione della rete di smaltimento delle acque di drenaggio e di scolo delle acque meteoriche ricadenti nelle aree del campo fotovoltaico, compresi i piazzali e le strade di servizio interne;
- lo studio idrologico-idraulico, finalizzato a valutare i più volte richiamati effetti indotti sul reticolo idrico recettore degli interventi previsti nel progetto;
- la previsione delle opportune misure compensative, finalizzate a garantire l'invarianza idraulica, predisposte sulla base delle risultanze dell'anzidetto studio idrologico-idraulico.

- d. in assenza di specifica autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia sulle aree scoperte pavimentate non potranno essere effettuate lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. così come prescritto dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale aggiornato con DGR Lazio n. 219/2011 e DCR Lazio n. 18 del 23-11-2018, salve successive modifiche e integrazioni.
13. La linea del cavidotto interrato di connessione del campo fotovoltaico, nei punti di eventuale attraversamento dei corsi d'acqua, non dovrà modificare l'attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo approfondimento del fondo alveo in caso di piena, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 19; la modalità di attraversamento delle opere interferenti individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza.
  14. La profondità di posa del cavidotto deve essere definita nel dettaglio a seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica in fase di progettazione esecutiva del cavidotto per individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle eventuali interferenze con i corpi idrici presenti lungo il tracciato.
  15. Non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire con le aree alluvionali.
  16. Gli interventi in progetto non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari.
  17. Non dovrà essere variato l'andamento altimetrico esistente dell'area interessata dall'intervento di posa in opera dei cavidotti.
  18. Dovranno essere impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga pregiudicata da immersione in acqua.
  19. Per le opere che interferiscono con corsi d'acqua demaniali e/o relative pertinenze idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione della profondità di posa del cavidotto al fine di non interferire con le dinamiche erosive del corso d'acqua.  
Con riferimento a tutti gli eventuali interventi che ricadono nell'ambito del vincolo idraulico è necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente.
  20. Le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della viabilità di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di deflusso.
  21. La realizzazione delle recinzioni dovrà avvenire comunque minimizzando l'interferenza con i deflussi idraulici e non costituire impedimento agli stessi deflussi nonché alla manutenzione del reticolo minore di drenaggio, utilizzando soluzioni tecniche appropriate (ad esempio: reti e grigliati completamente permeabili a maglia larga, recinzioni rialzate ovvero distanziate rispetto al piano campagna, ecc.).

22. Per quanto attiene alla stabilità dei versanti e alle condizioni di sicurezza dei siti, si raccomanda sempre, nel complesso, per tutte le superfici interessate dagli impianti, dalle opere di connessione e dai relativi scavi, una analisi di verifica della compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti nel più ampio quadrante territoriale al contorno dell'area d'intervento (sia in termini di eventuali interferenze tra le opere e le attività previste dal progetto ed i fenomeni di dissesto presenti sia in termini di valutazione degli eventuali effetti della naturale evoluzione del dissesto sulle opere ed attività previste), da sottoporre alla valutazione degli enti competenti per il rilascio dei nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici, nonché relativi al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dal d.lgs. n. 112/1998 e successive norme sopravvenute.

In via complementare rispetto a tutte le considerazioni espresse, si intendono sempre fatte salve le impregiudicate determinazioni della più volte richiamata Autorità Idraulica territorialmente competente e dei relativi organi di supporto tecnico, il tutto sempre tenendo presenti gli scenari di rischio recepiti nei piani di emergenza e di protezione civile [8].

In particolare, si rimandano alla stessa Autorità Idraulica competente e comunque alla Regione Lazio, nella sua qualità di soggetto attuatore per gli interventi di riduzione del rischio idraulico, le valutazioni di compatibilità del progetto in epigrafe rispetto ad eventuali previsioni di interventi strutturali [9].

Al riguardo, dato atto della criticità per allagamento cui potrebbe soggiacere parte dell'area interessata dell'intervento, si raccomanda sin d'ora che in fase di cantiere sia predisposto un adeguato sistema di allarme e sgombero relazionato al Centro Funzionale della Regione Lazio (CFR), salve ulteriori attribuzioni per la gestione operativa delle eventuali emergenze e per la sicurezza ai sensi di legge.

[8] Riguardo all'accertamento delle condizioni di sicurezza idraulica e dei requisiti di sicurezza generale correlati all'attuazione del progetto di trasformazione e alla sua ammissibilità, preme sin d'ora evidenziare ai fini procedurali che, in applicazione dell'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è un Ente con esclusive attribuzioni in materia di pianificazione e programmazione, dunque:

- non emana o rilascia provvedimenti amministrativi abilitativi e/o autorizzativi comunque denominati né tantomeno sanzionatori, ordinatori o ripristinatori e/o repressivi, non avendo neanche poteri di ordinanza direttamente impositivi nei confronti di soggetti pubblici o privati;
- non ha compiti di polizia idraulica, di vigilanza e di verifica puntuale sul territorio, prerogative riservate ai sensi di legge alla cd. "Autorità Idraulica" territorialmente competente, che è l'ente preposto alla tutela e gestione del demanio idrico e che rilascia le autorizzazioni e i nulla osta a fini idraulici, individuata nel caso di specie, per gli effetti dell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, della legge regionale del Lazio n. 53/1998 e ss.mm.ii. nonché della DGR n. 5079/1999, nelle attribuzioni dell'Area Vigilanza e Bacini idrografici della Regione Lazio incardinata alla "Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e difesa del suolo", oppure della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- non è titolare di funzioni amministrative abilitative in materia di difesa del suolo, per i nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici ovvero correlati all'espressione dei pareri sulla compatibilità di piani e programmi con le condizioni geomorfologiche del territorio (p. es. ex art. 89 dPR 380/01), nonché relative al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dallo stesso d.lgs. n. 112/1998 e successive norme sopravvenute;
- non ha competenze dirette in materia di protezione civile e per la realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione, non adotta provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze.

In breve, interviene se consultata nell'ambito dei procedimenti di VIA esclusivamente apportando il proprio contributo volto all'analisi della compatibilità generale degli interventi di trasformazione proposti con le precipe previsioni degli strumenti della pianificazione di bacino vigenti in ambito distrettuale.

[9] Al fine di non compromettere nel prossimo futuro la possibilità di assumere sempre le migliori scelte strategiche per la pianificazione di interventi strutturali nel più ampio quadrante territoriale in cui è previsto l'impianto, si ricorda di escludere, per esempio, qualsiasi potenziale interferenza con eventuali – quantunque embrionali - ipotesi di localizzazione di casse di espansione in corrispondenza delle aree di esondazione.

Il presente contributo, riferito ai principi e agli obiettivi dei Piani di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale, fornisce tutti gli elementi affinché il soggetto procedente possa comunque valutare la compatibilità del progetto, *comunque condizionata al rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra espresse*, con detti Piani [10].

Inoltre, il contributo è reso ai soli fini della procedura di VIA di cui al d.lgs. n. 152/2006 e non sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.

Per eventuali approfondimenti o elementi di supporto, si suggerisce di consultare la documentazione disponibile sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

Per quanto attiene ai richiami e ai riferimenti riportati nella stesura della presente nonché nel succitato sito web, in caso di incongruenze, refusi o meri errori materiali prevale e rimane inalterata la validità di quanto indicato nei documenti originari agli atti dell'Autorità di bacino, del Ministero in indirizzo e degli Enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti

Roma, 14 giugno 2024

**Il funzionario istruttore**

Arch. Carlo De Dominicis

**Il Dirigente ad interim**

Ing. Giovanni Michelazzo

[10] Per un apprezzamento dell'ambito oggettivo e dei limiti del presente contributo, giova in conclusione evidenziare che ai fini della compatibilità di un intervento con la pianificazione di bacino rileva la capacità dello stesso di garantire un livello di sicurezza geomorfologica ed idraulica adeguato rispetto agli eventi storici e probabili, in assonanza con le finalità specifiche di cui all'art. 23 delle NTA del PAI, per cui solo a tali dati statistici e alle correlate analisi, confluiti negli atti di pianificazione attualmente vigenti, è riferita nella generalità l'istruttoria sugli interventi posti all'attenzione di questa Autorità distrettuale nell'ambito dei moduli procedurali entro i quali è chiamata ad esprimersi.

Vanno al di là delle attuali serie statistiche disponibili e dei profili esaminati nel presente contributo tutte le ulteriori opportune riflessioni cautelative alla luce dei cambiamenti climatici in atto e alla eventualità di fenomeni di natura eccezionale, su cui ci si limita ad ogni buon fine a suggerire ai proponenti e ai promotori delle iniziative, pubbliche o private, di contemperare sempre – a maggior ragione - le esigenze di sviluppo infrastrutturale del territorio con la necessità primaria di assicurare la protezione di persone e cose anche in scenari estremi.